



A.C.E.R

AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

AREA TECNICA - SERVIZI SPECIALI P.N.R.R.

CONTRATTO DI APPALTO

tra **A.C.E.R. CAMPANIA** e l'Impresa **GALM S.r.l.**, per l'affidamento della

progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di messa in sicurezza

sismica, efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici

di n°18 alloggi ERP - Contursi Terme (SA), Via Madonnelle - Lotto 2 (CIG

9569282551 - CUP F79J2101455001), finanziati con i fondi PNC - Fondo

complementare al PNRR - Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione

dell'edilizia residenziale pubblica".

Importo netto contrattuale complessivo: **euro 1.457.618,36**

SCRITTURA PRIVATA

L'anno **duemilaventitré** il giorno **quattordici** del mese di **settembre** in Napoli,

sulla piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE dell'Agencia Campana

per l'Edilizia Residenziale (A.C.E.R.), viene stipulato il presente contratto di

appalto, a termini dell'art. 32 del Decreto Legislativo n°50/2016 tra:

1) **Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale** (di seguito denominata

"**ACER Campania**"), Via Domenico Morelli 75 80121 NAPOLI - Codice Fiscale

08496131213, rappresentata nel presente atto dall'**Ing. Carmine CRISCI**,

nato a Forchia (BN) il 15/08/1964, in qualità di **Dirigente Tecnico servizi**

speciali P.N.R.R. di ACER Campania, per la carica domiciliato presso la sede

dell'Ente;

2) **Sig. Giuseppe PARAGLIOLA**, nato a Marano di Napoli (NA) il 28.08.1945, in



qualità di Legale Rappresentante della società **GALM S.r.l.** con sede in Quarto (NA) alla Via Casalanno n°180, ove domicilia per la carica - Partita IVA **06628351212** Codice Fiscale **06628351212** - posta elettronica certificata **galmsrl@legalmail.it**

PREMESSO CHE

- con Delibera n°45/99 adottata nella seduta del 07/12/2021 il Consiglio di Amministrazione autorizzava la partecipazione dell'Agenzia alla manifestazione di interesse relativa al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n°116 del 16/11/2021, ad oggetto "Fondo Complementare al PNRR: Programma "Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica";
- tra i predetti interventi figurano i **lavori di messa in sicurezza sismica, efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici di n°18 alloggi ERP - Contursi Terme (SA), Via Madonnelle - Lotto 2** (CIG 9569282551 - CUP F79J2101455001), per un importo complessivo di euro **1.806.851,54**, di cui euro **1.775.820,69** per lavori (incluso euro **75.746,28** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro **31.030,85** per la progettazione esecutiva;
- con Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica in data **16.12.2022** R.U. n. **1953**, è stato approvato il progetto definitivo;
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale in data **28/12/2022** R.U. n°**2007** è stata confermata l'indizione di gara mediante avviso di preinformazione di cui all'art. 70, comma 2 del Decreto Legislativo n°50/2016, da aggiudicarsi mediante procedura ristretta, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla predetta



procedura, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base all'art. 95, comma 2 del Decreto Legislativo n°50/2016;

- con Determinazione Dirigenziale AISG del **31/03/2023 - R.U. n°310**, è stata disposta l'aggiudicazione al concorrente **GALM S.r.l.** con il ribasso del **20,174%**, (venti virgola centosettantaquattro per cento) sull'importo soggetto a ribasso di euro **1.731.105,26**;

- con successiva Determinazione Dirigenziale U.O.C. Appalti e Contratti in data **12/07/2023 R.U. n°695** è stata disposta la conferma dell'aggiudicazione definitiva ed è stata altresì autorizzata la stipula del relativo contratto di appalto;

- l'operatore economico, a seguito di richiesta da parte della U.O.C. Appalti e Contratti, ha fornito in data **02/08/2023**, sulla piattaforma telematica di e-procurement TUTTOGARE dell'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (A.C.E.R.), la seguente documentazione, ai fini della stipula del presente contratto di appalto:

- 1) Dichiarazione unificata di cui agli artt. 42 e 80 del Decreto Legislativo n°50/2016 ed art. 89 del Decreto Legislativo n°159/2011;
- 2) Attestazione assolvimento imposta di bollo mediante presentazione mod. F23, riferito al pagamento di n. 8 marche da bollo da € 16,00/cad;
- 3) Attestazione assolvimento pagamento spese e diritti per gara di appalto e contratto di appalto pari ad € 4.635,50;
- 4) Dichiarazione di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. n°77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni, in Legge n°108/2021.

Tutto ciò premesso si addivene alla stipula del presente contratto regolato da seguenti patti e condizioni.



Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

Nello specifico, si allega:

- Progetto definitivo;
- Offerta tecnica – criteri A, B, C e D;
- Offerta economica.

Art. 2 - Oggetto

L'intervento ha per oggetto la **progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di messa in sicurezza sismica, efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici di n°18 alloggi ERP - Contursi Terme (SA), Via Madonnelle - Lotto 2 (CIG 9569282551 – CUP F79J2101455001).**

Art. 3 - Ammontare del contratto

L'importo netto contrattuale complessivo ammonta a euro **1.457.618,36** di cui:

- euro **24.770,68** per la progettazione esecutiva;
- euro **1.357.101,40** per l'esecuzione dei lavori;
- euro **75.746,28** per gli oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "**a corpo**" come indicato all'art. 3 comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 4 - Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti di gara allegati, integrante il progetto, nonché delle



previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale i computi metrici estimativi allegati al progetto a base di gara ed al progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore.

Art. 5 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore

L'appaltatore ha eletto domicilio nel **Comune di Quarto (NA)** all'indirizzo **Via Casalanno n°180**– PEC: **galmsrl@legalmail.it**

Ogni variazione di domicilio, anche digitale, deve costituire oggetto di comunicazione nei confronti della stazione appaltante.

Art. 6 - Termini e modalità della progettazione

La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il seguente termine:

- la progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di **25 (venticinque)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dal provvedimento di avvio del servizio emesso dal RUP.

In sede di gara, l'aggiudicatario ha indicato quale progettista l'Ing. **Pietro DI STEFANO** (codice fiscale **DST PTR 74T11 F839N**), iscritto all'Ordine professionale degli Ingegneri di Napoli al n. 13921 dal 28 marzo 2000, in qualità di Capogruppo/Mandatario del costituito R.T.P.;

Art. 7 - Termine l'ultimazione dei lavori

Il termine per l'ultimazione dei lavori è di giorni **510 (cinquecentodieci)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.



Art. 8 - Penale per ritardi – Premio di Accelerazione

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per la progettazione esecutiva nonché per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, Capo 3 – ai rispettivi art. 13 e art. 20.

Quest'ultimo articolo prevede altresì le condizioni per l'erogazione del premio di accelerazione.

Art. 9 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara allegati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- le vie di accesso al cantiere;
- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di



collaudo provvisorio.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni dei documenti di gara allegati in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

È ammessa, in ossequio a quanto disposto dal Capo 5 - art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo n°50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Decreto Legislativo n°50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dall'Amministrazione soltanto se tali



variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto con cui il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, procede alla determinazione, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'art. 29, comma 7, del Decreto Legge n°4 del 27/01/2022.

Art. 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

Eventuali variazioni, successive alla validazione ed all'approvazione, derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, sono normate dal Codice.

Art. 12 - Modalità di pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e ritardo nei pagamenti

I pagamenti in acconto e i pagamenti a saldo devono essere eseguiti in conformità alle modalità di cui Capitolato Speciale d'Appalto, Capo 5 - articoli 27, 28 e 29.

Nelle ipotesi di ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo si applica l'art. 30.

Art. 13 - Regolare esecuzione e collaudo

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

Il certificato di cui al comma precedente assume carattere definitivo decorsi due



anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 14 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del Decreto Legislativo n°50/2016.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del Decreto Legislativo n°50/2016;
- grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi posti dal presente contratto in materia di



subappalto;

- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicarne la funzionalità;
- inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori; 10) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n°136/2010;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;
- ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 50, comma 4, D.L. 77/2021 (convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n°108), fermo restando il pagamento delle penali;
- ove applicabile, ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47 commi 3 e 3/bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n°77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n°108, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- ove applicabile, inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%. La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa



in mora di 15 giorni;

- mancato rilascio della comunicazione o informazione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n°159/2011;

- adozione di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia nei confronti del legale rappresentante o degli altri soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo n°159/2011.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 15 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, saranno devolute al competente Foro. È pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del Codice.

Potrà ricorrersi alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.L. n°13/2023.

Art. 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui



all'articolo 30 del Codice dei contratti.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo n°81/2008 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25/09/2002 n°210, convertito dalla legge 22/11/2002 n°266, è stato acquisito il **DURC INAIL_40048941** dell'operatore economico aggiudicatario con esito regolare e validità fino al **28.12.2023**.

Art. 17 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate da quanto previsto nei documenti di gara allegati.

Art. 18 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del ricevimento della informativa antimafia ai sensi all'art. 91 del Decreto Legislativo n°159/2011, fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare eventuali autorizzazioni e/o concessioni avvenute successivamente alla stipula dello stesso contratto.



In data **03/04/2023**, attraverso la piattaforma SICEANT, è stata inoltrata la richiesta di comunicazione antimafia acquisita al protocollo **PR_NAUTG_Ingresso_0107216_20230403**a cui ha fatto seguito il rilascio del nulla osta provvisorio - (Informative liberatorie provvisorie per Lavori/Servizi e Forniture, ex art. 3, comma 2, d.l. 76/2020), comprovante che l'appaltatore non risulta essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 08/06/2001 n°231.

Art. 19 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'appaltatore

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Decreto Legislativo n°50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal citato articolo e dai documenti di gara allegati.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo quanto previsto dall'art. 105 comma 13 del Decreto Legislativo n°50/2016.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 10/09/2003 n°276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli



stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n°50/2016 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'appaltatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del Decreto Legislativo n°50/2016.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante



ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 20 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria n°**2015018**, rilasciata in data **31.07.2023**dalla società **REVO Insurance S.p.A.**, a garanzia dell'importo di euro **148.298,10** (centoquarantottomiladuecentonovantotto/10).

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi precedenti ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 21 - Obblighi assicurativi

L'appaltatore è tenuto all'adempimento degli obblighi assicurativi di cui al Capo 6 – art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 22 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamati dallo stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle parti, rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli elaborati progettuali per la fase di progettazione esecutiva che verranno presentati in



esecuzione dell'art. 6, debitamente approvati dalla Stazione Appaltante.

L'avvenuta approvazione sarà comunicata all'appaltatore a cura del R.U.P., con espresso richiamo al presente articolo.

Art. 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 207/2010, per norme ancora in vigore, ed il capitolato generale approvato con D.M. 19/04/2000 n°145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dai documenti di gara allegati.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al Decreto Legislativo n°104/2010.

Art. 24 - Recesso

A.C.E.R. si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e con le modalità di cui all'art. 109 del Decreto Legislativo n°50/2016 per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite comunicazione recettizia (esemplificando: pec, telegramma, raccomandata A/R).

Articolo 25 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1) Principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd.

“Do No Significant Harm” (DNSH)

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del



presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all'art. articolo 8 del presente Contratto.

2) Principi sulle pari opportunità

L'Appaltatore, come da dichiarazione resa, s'impegna a dare ottemperanza all'obbligo assunzionale previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, secondo l'impegno assunto ed allegato.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 8 e/o la risoluzione del Contratto di cui all'art.14.

3) Obblighi in materia contabile

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla stazione appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo



delle risorse del PNRR.

4) Comprova del conseguimento di target e milestone

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dalla stazione appaltante e disciplinato. È riconosciuta ad A.C.E.R. la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Art. 26 - Clausola di Manleva

L'Appaltatore terrà A.C.E.R. sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, attuare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art. 27 - Auditing

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di A.C.E.R. e/o da soggetto terzo da questa incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione di A.C.E.R. e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture



contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

Art. 28 - Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà di A.C.E.R.

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto di A.C.E.R. in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne A.C.E.R. da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 29 - Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D. Lgs. 231/01

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

Art. 30 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), A.C.E.R. nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del rappresentante pro tempore, informa che i dati personali forniti dai Concorrenti saranno oggetto di trattamento da parte di A.C.E.R. stessa mediante elaborazioni



manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla procedura di gara e del successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n°675/1996 e successive modifiche e integrazioni, A.C.E.R. informa l'Impresa appaltatrice che i dati contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati per lo svolgimento dell'attività inerente al contratto stesso e per l'assolvimento degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia.

In particolare, l'Appaltatore autorizza la pubblicazione di foto, disegni e relazioni redatte da A.C.E.R. nel corso dei lavori per pubblicazioni o fini promozionali.

Articolo 31 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa sugli appalti pubblici (Decreto Legislativo n°50/2016 e D.P.R. n°207/2010 per la parte tuttora vigente) e alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 32 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n°136, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si



conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

L'appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La Committente verificherà anche a campione, che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale



il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 dalla data di stipula del contratto, la dichiarazione sui flussi finanziari ovvero nei medesimi termini qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 33 - Obblighi di condotta

Le parti hanno l'obbligo di osservare il D.P.R. n. 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento della Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale. A tal fine, l'impresa aggiudicataria dichiara di averne preso completa e piena conoscenza, impegnandosi inoltre a diffondere tale conoscenza presso i propri collaboratori a qualsiasi titolo. L'inosservanza grave e ripetuta di tali disposizioni comporta la risoluzione del contratto.

Art. 34 - Dichiarazione anti-pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo n. 165/2001,



l'aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio o per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'A.C.E.R. nei confronti del medesimo aggiudicatario.

Del che si è formato il presente atto che viene letto dalle parti costituite che lo hanno pienamente approvato e confermato.

L'atto stesso consta di fogli e facciate scritte **23 (ventitré)** e viene sottoscritto digitalmente da remoto dai costituiti.

F.to ACER CAMPANIA - Ing. Carmine Crisci

F.to GALM S.r.l. - Sig. Giuseppe Paragliola